

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE CONVENZIONI CON SOGGETTI PRIVATI
PER EROGARE SERVIZI A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE E DEI LORO
FAMILIARI**

Approvato con deliberazione della giunta comunale n. 178. del 19 agosto 2020

Art. 1 - Oggetto e finalità.

1. Il presente regolamento disciplina le attività di convenzioni con soggetti privati per erogare servizi a favore del personale dipendente del Comune di Bordighera e dei loro familiari.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica delle iniziative di convenzione allo scopo di assicurare il rispetto della normativa vigente e i principi di efficienza, trasparenza, buon andamento ed imparzialità che regolano l'attività della pubblica amministrazione.
3. Il ricorso alle convenzioni costituisce un'opportunità innovativa che il Comune intende proporre ai propri dipendenti finalizzata ad incentivare la collaborazione tra pubblico e privato e a favorire il miglioramento organizzativo attraverso la valorizzazione delle competenze, delle professionalità, della disponibilità di persone, di enti, di associazioni e aziende attivi sul territorio, per raggiungere una migliore qualità nei servizi/prestazioni erogati alla collettività oltre che a permettere un risparmio ai dipendenti.
4. Le procedure di affidamento e le attività amministrative connesse si svolgono in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti.

Art. 2 - Contenuti delle convenzioni e destinatari.

1. I contratti di convenzione possono essere conclusi dall'amministrazione comunale con imprese o soggetti privati esercenti attività professionale per l'erogazione di servizi, in possesso di specifica abilitazione e/o iscritti presso i propri albi professionali, ubicati in provincia di Imperia.
2. Il risultato della convenzioni si concretizza nell'erogazione di un servizio a favore del personale dipendente del Comune di Bordighera e dei loro familiari che beneficiano di prezzi o tariffe scontate.

Art. 3 - Definizioni.

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - a) per "**contratto di convenzione**": un contratto mediante il quale il Comune offre la possibilità ad un terzo soggetto di fornire servizi scontati ai dipendenti comunali e ai loro familiari con possibilità di pubblicizzare direttamente i propri servizi all'interno della sede comunale e la propria "immagine" in appositi e predefiniti spazi, presso i dipendenti dell'ente, secondo le modalità ed i tempi pattuiti;
 - b) per "**convenzione**": accordo raggiunto fra due o più persone mediante il quale ciascuna delle parti si obbliga a mantenere i reciproci impegni;
 - c) per "**convenzionato**": il soggetto privato che intende stipulare un contratto di convenzione con il Comune;
 - d) "**spazio pubblicitario**": lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni messe a disposizione dal Comune per la pubblicità del soggetto convenzionato;

e) per "**veicolo pubblicitario**": l'opera o la prestazione attraverso cui il convenzionato produce il beneficio conseguente alla pubblicità".

Art. 4 - Contenuto del contratto di convenzione e diritti di tutela dell'immagine dell'amministrazione.

1. Il contratto di convenzione non determina alcun introito da parte del Comune ma solamente un servizio offerto ai propri dipendenti e ai loro familiari, che potranno così usufruire di sconti.
2. Nell'ambito degli accordi di convenzione, il Comune di Bordighera acquisisce l'obbligo e il diritto alla divulgazione dell'iniziativa presso i propri dipendenti e alla tutela della propria immagine.

Art. 5 - Ambito di applicazione del contratto di convenzione.

1. La convenzione stipulata dall'Ente a favore dei propri dipendenti può avere ad oggetto a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- l'applicazione di sconti sul listino prezzi o sul tariffario;
- la disponibilità ad un numero limitato di prestazioni gratuite;

Articolo 6- Procedura di convenzione.

1. Nell'ipotesi di iniziativa dell'amministrazione comunale, l'affidamento dei contratti di convenzione avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.
2. Gli ambiti di intervento sono formulati dalla giunta comunale che può fornire all'ufficio competente all'emissione dell'avviso specifici criteri o limiti. E' fatto salvo quanto previsto nell'articolo 8 in merito alle proposte spontanee di convenzione.
3. Il procedimento di individuazione dei soggetti privati è effettuato mediante avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale che ne specifica i criteri. I soggetti partecipanti dovranno comunque garantire di non ledere la buona immagine dell'amministrazione, requisito indispensabile per l'accoglimento delle domande.
4. L'avviso, pubblicato all'albo pretorio online e divulgato secondo le forme ritenute più efficaci per una maggiore conoscenza e partecipazione deve indicare i seguenti elementi minimi:
 - a) l'oggetto della convenzione
 - b) le prestazioni erogate
 - c) gli sconti applicati
 - d) il numero di prestazioni per cui è applicata l'agevolazione
 - e) la durata della convenzione
 - f) dichiarazione di impegnarsi a non ledere l'immagine dell'amministrazione
5. L'offerta deve essere presentata in forma scritta e deve contenere i seguenti elementi:
 - le dichiarazioni richieste dall'avviso;
 - l'accettazione incondizionata di quanto indicato nell'avviso;
 - l'impegno ad assumere tutte le responsabilità manlevando l'amministrazione da qualsiasi forma di responsabilità.

Art. 7 - Diritto di rifiuto, esclusioni oggettive e soggettive.

1. Il Comune, a suo insindacabile giudizio, ha la facoltà di rifiutare qualsiasi proposta di convenzione e recedere in qualsiasi momento dal contratto sottoscritto qualora:
 - a) ritenga possa derivare un conflitto di interessi con il soggetto convenzionato;

- b) ritenga la convenzione inapplicabile per motivi di pubblico interesse;
- c) ritenga possa essere lesa la propria immagine.

Art. 8 - Recepimento di proposte spontanee su iniziativa privata

1. Nel caso in cui pervenga al Comune una proposta spontanea di convenzione da parte di soggetto privato, la giunta delibera l'accoglimento della proposta demandando al dirigente competente gli atti conseguenti.
2. In caso di mancata adozione del provvedimento della giunta comunale entro 90 giorni, la proposta si intende respinta.

Art. 9 - Contratto di convenzione

1. La convenzione viene regolata da apposito contratto scritto, firmato dalle parti e costituisce, unitamente alla deliberazione di giunta comunale e/o la determinazione del dirigente del settore competente la documentazione che regola la convenzione.
2. Il contratto deve riportare i seguenti elementi essenziali:
 - l'oggetto del contratto ed i conseguenti obblighi del soggetto convenzionato secondo i contenuti dello specifico eventuale disciplinare di convenzione;
 - gli obblighi delle parti e le modalità di attuazione della convenzione;
 - l'offerta del soggetto privato;
 - modalità di recesso da entrambe le parti;
 - qualsiasi altro elemento ritenuto necessario in rapporto alla tipologia della convenzione.

Art. 10 - Obblighi a carico del Comune.

1. Il Comune quale contro-prestazione ai beni e/o ai servizi forniti dal soggetto privato:
 - diffonde ai dipendenti la convenzione stipulata;
 - consente al soggetto privato di pubblicizzare la propria attività

Art. 11 - Entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno in cui diventa esecutiva la deliberazione che lo approva e sarà affisso sul sito web del comune nella sezione "*Amministrazione Trasparente*".
2. Si considerano abrogate le norme di precedenti regolamenti comunali in contrasto con quanto disposto.